DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/403/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE, in paticolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo del Regno Unito, in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE notificato le seguenti disposizioni regolamentari ed amministrative :

— regolamento 1984 n. 108 : regolamento 1984 per il miglioramento dei pascoli (Irlanda del Nord),
— regolamento 1983 n. 1882 : regolamento 1983 di ristrutturazione aziendale (indennità per cessazione dell'attività) (prolungazione) ;

considerando che, in conformità dell'articoló 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni regolamentari ed amministrative notificate con le direttive citate e tenendo conto degli obiettivi delle direttive stesse, nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le disposizioni regolamentari ed amministrative sopraelencate sono conformi alle condizioni e alle finalità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni regolamentari ed amministrative citate nei considerando per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE nel Regno Unito, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.